SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 settembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ginart Francis Lucila, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Ginart Francis Lucila, nata a El Tigre Anzoategui (Venezuela) il 20 aprile 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Titulo de Abogado», conseguito presso l'«Universidad de Carabobo» in data 30 gennaio 1997;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Colegio de Abogados dell'Edo. Carabobo» dal 5 febbraio 1997, n. 5012;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 aprile 2009 nella quale è stato espresso parere favorevole;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella conferenza di cui sopra;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ginart Francis Lucila, nata a El Tigre Anzoategui (Venezuela) il 20 aprile 1972, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A10649

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Oprea Ioana Luminita, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Oprea Ioana Luminita nata a Bucarest il 6 agosto 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Inginer in profilul energetic specilizarea electroenergetica» conseguito presso l'«Universitatea politehnica din Bucaresti» nella sessione giugno 1997;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 aprile 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Oprea Ioana Luminita nata a Bucarest il 6 agosto 1972, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di ventiquattro mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: scritte e orali 1) impianti chimici, 2) impianti termoidraulici, 3) impianti industriali e (solo orale) 4) tecnologia meccanica, 6) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di ventiquattro mesi sulle materie oggetto della prova attitudinale.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore «industriale».

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A10650

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Prieto Diego Jesus Ricardo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di agronomo e forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionale;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del Sig. Prieto Diego Jesus Ricardo, nato a Libertad (Buenos Aires - Argentina) il 23 ottobre 1977, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art.16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «Tecnico Universitario Forestal», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Agronomo e forestale»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diploma Tecnico Universitario Forestal», conseguito presso la «Universidad Nacional del Comahue» in data 7 maggio 2002 e che detto titolo in Argentina è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di «Tecnico forestal» come dichiarato dal Consolato d'Italia Bahia Blanca il 2 ottobre 2008;

Preso atto che l'istante ha documentato esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Agronomo e forestale» - sezione B, settore agronomo e forestale, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Prieto Diego Jesus Ricardo, nato a Merlo (Argentina) il 23 ottobre 1977, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Agronomi e forestali» sezione B, settore Agronomo e forestale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A10651

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 agosto 2009.

Modifica della denominazione di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le istanze con le quali le Società Manifattura Italiana Tabacco S.p.A., Yesmoke Tobacco S.p.A. e Philip Morris Italia S.r.l. hanno chiesto la variazione di denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre procedere, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, alla modifica della tariffa di vendita dei tabacchi lavorati, in conformità alle sopraindicate richieste;

Decreta:

La denominazione delle seguenti marche di sigarette nella tariffa di vendita al pubblico è così modificata:

DA	A	
821 WHITE	821	Confezione astuccio in colorazione bianca da 20 pezzi
821 BLUE	821	Confezione astuccio in colorazione blu da 20 pezzi
MERIT BLU 100s	MERIT 100s	Confezione astuccio in colorazione bianca e blu da 20 pezzi
MERIT BLU KS	MERIT KS	Confezione astuccio in colorazione bianca e blu da 20 pezzi
MERIT GIALLA 100S	MERIT KS 100S	Confezione astuccio in colorazione bianca e gialla da 20 pezzi
MERIT GIALLA KS	MERIT KS	Confezione astuccio in colorazione bianca e gialla da 10 pezzi
MERIT GIALLA KS	MERIT KS	Confezione astuccio in colorazione bianca e gialla da 20 pezzi
YESMOKE RED	YESMOKE 0,8	Confezione astuccio da 20 pezzi
YESMOKE WHITE	YESMOKE 0,6	Confezione astuccio da 20 pezzi

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 341

09A10936

DECRETO 1° settembre 2009.

Misure urgenti per l'attuazione delle Risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto al finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Viste le risoluzioni n. 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1390/2002,n. 1455/2003,n. 1617/2005,n. 1730/2006, e n. 1735/2006, emanate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite, per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo di matrice islamica e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Vista la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1822/2008;

Visti la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 27 maggio 2002 e il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, come modificato dal regolamento (CE) n. 524/2004 del 19 marzo 2004 e dal regolamento (CE) n. 46/2008 del 18 gennaio 2008, recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 prevede che, al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea, fatte salve le iniziative dell'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero degli affari esteri, dispone con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o da un suo Comitato;

Considerata la necessità di ottemperare agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'UE;

Considerata la necessità, riconosciuta dal paragrafo 25 della risoluzione 1822/2008, che siano periodicamente aggiornate le informazioni relative ai soggetti sottoposti alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite per contrastare il terrorismo;

Considerata la necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia delle misure di congelamento adottate per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale;

Ritenuto che a seguito degli accertamenti svolti dalle autorità investigative italiane si è accertato che il sig. Moustafa Abbes, inserito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, come modificato dal regolamento (CE) n. 524/2004 del 19 marzo 2004 e dal regolamento (CE) n. 46/2008 del 18 gennaio 2008 - identificato con il codice (QI.A.163.04), nato a Osniers, Algeria, il 5 dicembre 1962 e domiciliato a Milano, via Padova n. 82 - si identifica anche con gli alias Abbas Mustafà, nato in Francia il 5 febbraio 1962, Abbas Mustafa, residente a Merate, via S. Ambrogio, n. 17, sc. C, int. 6 e Abbas Moustapha;

Su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria formulata nella seduta del 26 maggio 2009;

Decreta:

Art. 1.

È disposto il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, dal sig. Moustafa Abbes, alias Abbas Mustafà, nato in Francia il 5 febbraio 1962, Abbas Mustafa, residente a Merate (Lecco), via S. Ambrogio n. 17, sc. C, int. 6 e Abbas Moustapha.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a detta pubblicazione.

Roma, 1° settembre 2009

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

09A10923

DECRETO 11 settembre 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° giugno 2009 e scadenza 1° giugno 2014, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 103.003 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 giugno, 9 luglio e 24 luglio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° giugno 2009 e scadenza 1° giugno 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° giugno 2009 e scadenza 1° giugno 2014, di cui al decreto del 10 giugno 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 giugno 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 settembre 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 giugno 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 10 giugno 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 10 giugno 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 settembre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 107 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 settembre 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 giugno 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2009

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

09A10905

DECRETO 14 settembre 2009.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10 commemorative del «400° Anniversario della scomparsa di Annibale Carracci» - millesimo 2009. (Decreto n. 70517).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea dell'11 dicembre 2008 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2009;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2009, n. 9647, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2009, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 commemorative del «400° Anniversario della scomparsa di Annibale Carracci», millesimo 2009;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 10, commemorative del «400° Anniversario della scomparsa di Annibale Carracci», millesimo 2009, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2009, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 21 settembre 2009.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 90.000,00 pari a n. 9.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 21 marzo 2010, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità € 50,00;

da 501 unità € 49,00.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., avverrà al ricevimento dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A10892

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Micu Marian, delle qualifiche professionali estere abilitanti in Italia all'attività di installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. MICU Marian, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Certificato di qualifica professionale di operaio qualificato in impianti di riscaldamento centrale e gas» rilasciato nel 2004 dal Centro per la formazione professionale di Bacau (Romania) ed attestato dall'Agenzia distrettuale per l'occupazione della Forza lavoro - distretto di Bacau (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, trasporto e utilizzo del gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, unitamente all'esperienza professionale maturata in Romania in imprese abilitate con prevalente attività di installazioni impianti di riscaldamento ed idrico-sanitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza dei servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 15 aprile 2009, che ha ritenuto il titolo di qualificazione professionale posseduto dal richiedente e l'esperienza professionale maturata idonei, ai fini del richiesto riconoscimento, solo per l'attività di installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 37/2008, senza applicazione di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa alla lettera *e)* dello stesso art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 37/2008, per insufficiente esperienza lavorativa nell'attività concernente l'installazione di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA- Installazione impianti e confartigianato;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 045653 del 19 maggio 2009 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di cui in premessa prodotto dal signor MICU Marian, cittadino rumeno, nato il 15 aprile 1983 a Podu Turcului (Romania), è riconosciuto idoneo per lo svolgimento delle attività di installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, mentre è ritenuto insufficiente, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attività di distribuzione e utilizzazione di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per insufficiente esperienza lavorativa nell'attività di installazione di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione del gas.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A10825

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Godoy Arevalo Mireya Mercedes, della qualifica professionale estera abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Godoy Arevalo Mireya Mercedes ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Ostetrica» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/20182 dell'8 giugno 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di ostetrica, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Godoy Arevalo Mireya Mercedes si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Godoy Arevalo Mireya Mercedes in data 30 aprile 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Ostetrica» conseguito nell'anno 1998, presso la «Universidad de Huanuco» di Huanuco (Perù) dalla sig.ra Godoy Arevalo Mireya Mercedes, nata a Lima (Perù) il giorno 6 ottobre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Godoy Arevalo Mireya Mercedes è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10827

DECRETO 20 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Olabarrera Mayorga Sussy Adriana, della qualifica professionale estera abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Olabarrera Mayorga Sussy Adriana ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Ostetrica» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/29623 del 18 settembre 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di ostetrica, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Olabarrera Mayorga Sussy Adriana si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Olabarrera Mayorga Sussy Adriana in data 18 febbraio 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Ostetrica» conseguito nell'anno 1999, presso la «Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Perù) dalla sig.ra Olabarrera Mayorga Sussy Adriana, nata a Lima (Perù) il giorno 3 gennaio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Olabarrera Mayorga Sussy Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10826

DECRETO 1° settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ruga Mirela Daniela, della qualifica professionale estera abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ruga Mirela Daniela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2008 dalla sig.ra Ruga Mirela Daniela, nata a Macin (Romania) il giorno 4 novembre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ruga Mirela Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10849

DECRETO 1° settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Badea Mihaela, della qualifica professionale estera abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Badea Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2002 dalla sig.ra Badea Mihaela, nata a Constanta (Romania) il giorno 28 novembre 1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Badea Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10850

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Veliyil Annie Joseph, della qualifica professionale estera abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Veliyil Annie Joseph ha chiesto il riconoscimento del titolo di «general nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «general nursing» conseguito nell'anno 2000 presso la «St. Philomena's. Hospital School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Veliyil Annie Joseph, nata a Pollathai-Kerala (India) il giorno 25 aprile 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Veliyil Annie Joseph è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10851

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Begazo de la Torre Nadia Veronica, della qualifica professionale estera abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Begazo de la Torre Nadia Veronica ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Provincia autonoma di Bolzano;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/3776 del 22 aprile 2003 con il quale è stato riconosciuto il titolo di enfermera, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Rilevato che nel dispositivo del sopra citato decreto la data di nascita della richiedente è stata erroneamente indicata nel giorno 17 marzo 1973 anziché nel giorno 17 febbraio 1973;

Ritenuto pertanto di procedere alla rettifica d'ufficio della data di nascita della sig.ra Begazo de la Torre Nadia Veronica;

Considerato altresì che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Begazo de la Torre Nadia Veronica si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla sig.ra Begazo de la Torre Nadia Veronica;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 2000 presso la Universidad nacional de San Agustin di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Begazo de la Torre Nadia Veronica, nata ad Arequipa (Perù) il giorno 17 febbraio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Begazo de la Torre Nadia Veronica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10848

DECRETO 14 settembre 2009.

Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. l, comma 6, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e, in particolare, l'art. 13, comma 1, che prevede il riesame dei prodotti fitosanitari alla luce di nuove conoscenze, nonché l'eventuale sospensione cautelativa delle autorizzazioni per il periodo necessario al completamento del riesame stesso;

Considerato che le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che riporta l'elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere contenute nei prodotti fitosanitari;

Richiamato il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione;

Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 settembre 2009, relativo alla «Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290»;

Vista la nota, prot. 0035227/P dell'11 dicembre 2008, della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, con la quale si specifica che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil possono continuare a vendere tali prodotti fitosanitari alle ditte sementiere che li utilizzano per conciare le sementi destinate esclusivamente ai Paesi dove possono essere regolarmente commercializzate ed i prodotti fitosanitari sono regolarmente autorizzati per tale modalità di impiego;

Visto il decreto dirigenziale 26 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 febbraio 2009, di «fissazione del limite temporale relativo alla sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 di cui al decreto dirigenziale del 17 settembre 2008»;

Visto il decreto dirigenziale 27 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 febbraio 2009, di «revoca della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi di barbabietola da zucchero dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil di cui al decreto dirigenziale del 17 settembre 2008»;

Vista la nota esplicativa, prot. n. 0002088/P del 28 gennaio 2009, relativa all'autorizzazione d'impiego per la concia sementi dei tuberi-seme delle patate, con la quale si chiarisce la differenza tra la concia per i semi propriamente detti dai trattamenti dei tuberi – seme che non rientrano pertanto nel decreto dirigenziale 17 settembre 2008 di cui sopra;

Considerata la relazione, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con nota prot. n. 0020356 del 7 settembre 2009, sull'attività svolta e sui primi risultati ottenuti nell'ambito del progetto APENET per la tematica «Effetti del mais conciato sulle api», coordinato dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

Considerati gli aggiornamenti alla suddetta relazione presentati dal CRA nel corso della riunione plenaria della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari del 10 settembre 2009;

Considerato che la rete di monitoraggio, attivata su tutto il territorio nazionale e prevista nell'ambito del «progetto APENET», ha rilevato nel primo semestre dell'anno 2009 solo due episodi di moria delle api, contro i 185 episodi segnalati nella primavera del 2008;

Considerato che non emerge una significativa riduzione nell'emissione delle polveri, né a terra, né nell'aria, dai dati ottenuti dalle sperimentazioni condotte in campo tramite l'applicazione del sistema di abbattimento della polverosità «dual piper deflector», applicato alle macchine seminatrici di tipo pneumatico, usando sementi conciate con le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, la cui polverosità, misurata con il metodo Heubach, non superava i 3g/100 Kg.;

Visto il parere unanime della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, espresso nella riunione del 10 settembre 2009, favorevole alla proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze

attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, di cui al decreto dirigenziale 17 settembre 2008, per proseguire con le sperimentazioni in corso, al fine di acquisire ulteriori e più approfondite conoscenze in merito al complesso fenomeno di spopolamento degli alveari e di moria delle api;

Considerato che la proroga della sospensione cautelativa in questione potrà essere riesaminata alla luce delle ulteriori conoscenze scientifiche in materia;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in via precauzionale alla proroga della sospensione di cui al decreto dirigenziale 17 settembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine fissato all'art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale del 17 settembre 2008, come modificato dal decreto dirigenziale del 26 gennaio 2009, è prorogato al 20 settembre 2010.

Il presente decreto verrà notificato alle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

09A10906

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 agosto 2009.

Riconoscimento, al prof. Daniel Forsaeus, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Daniel Forsaeus;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione conseguito in più Paesi;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto possiede un titolo di istruzione post-secondario in educazione con indirizzo di insegnamento in italiano ed inglese;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi esterna nella seduta del 21 luglio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale post secondario: «Lararexamen» (titolo di dottore in educazione per l'inglese e l'italiano per le ultime classi della scuola dell'obbligo e per la scuola secondaria superiore) rilasciato dall'«Universitat Goteborg» (Svezia) il 15 aprile 2008, posseduto dal cittadino italiano Daniel Forsaeus nato a Göteborg (Svezia) il 20 maggio 1984, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di inglese nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A10824

DECRETO 10 settembre 2009.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici di Roma a trasferire la propria sede da via Gregorio VII n. 126 a via Pasquale Stanislao Mancini, n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il decreto ministeriale in data 1° settembre 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Roma, via G. Alessi 126, successivamente trasferita in via Gregorio VII, 126, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto del direttore generale del servizio per l'autonomia e gli studenti in data 31 luglio 2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta scuola, che ha assunto la denominazione di scuola superiore per mediatori linguistici; conseguentemente la scuola è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38, del 2002;

Vista l'istanza con la quale la predetta scuola chiede il trasferimento della propria sede in Roma da via Gregorio VII n. 126 a via Pasquale Stanislao Mancini n. 2;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzato il trasferimento della scuola superiore per mediatori linguistici di Roma, da via Gregorio VII n.126 via Pasquale Stanislao Mancini n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2009

Il direttore generale: TOMASI

09A10940

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Presa d'atto del programma attuativo FAS di interesse strategico (PAR) della Regione siciliana (punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e n. 1/2009). (Deliberazione n. 66/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto in particolare l'art. 6-*quater*, comma 1, della predetta legge n. 133/2008, il quale, al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) prevede, fra l'altro, la revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE a favore delle Amministrazioni centrali per il periodo 2000-2006 con le delibere adottate fino al

31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di Accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria e considerato che il comma 2 del medesimo articolo prevede che le richiamate disposizioni di cui al comma 1 costituiscono norma di principio, per le analoghe risorse ad esse assegnate, per le regioni e le province autonome;

Visto inoltre l'art. 6-*quinquies* della medesima legge n. 133/2008 il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese e prevede che il fondo sia alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82;

Visto in particolare il comma 3 del citato art. 6-*quinquies* che, ai sensi del principio fondamentale stabilito dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, prevede la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), recante «Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ripartisce le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63,273 miliardi di euro, nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento;

Visto in particolare il punto 1.1.3 della citata delibera n. 166/2007, che destina alla Regione siciliana, per l'attuazione della politica regionale unitaria attraverso Programmi di interventi di interesse strategico regionale, un importo complessivo di risorse del FAS pari a 4.313,4 milioni di euro per il periodo 2007-2013 (tavola 4 della medesima delibera);

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009) con la quale viene, fra l'altro, aggiornata la dotazione del FAS, alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 166/2007, per un importo complessivo di 52.768 milioni di euro disponibile per il periodo 2007-2013;

Vista la presa d'atto, da parte della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 febbraio 2009, dell'Accordo siglato tra il Governo, le regioni e le province autonome il 12 febbraio 2009 con il quale, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, sono state fra l'altro quantificate in 27.027 milioni di euro le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate disponibili in favore dei Programmi attuativi (PAR) delle regioni e province autonome, dei due programmi strategici di interesse interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» e «Attrattori culturali, naturali e turismo» e degli obiettivi di servizio e in 25.409 milioni di euro le risorse disponibili a favore delle amministrazioni centrali, comprensive dell'assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture disposta con la richiamata delibera n. 112/2008;

Vista, inoltre, la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1 (*Gazzeta Ufficiale* n. 137/2009) concernente l'«Aggiornamento dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate - Assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera n. 166/2007», con la quale, a seguito della predette riduzioni apportate al FAS ed in linea con il richiamato Accordo Governo-regioni, la dotazione dello stesso Fondo, per il periodo di programmazione 2007-2013, è determinata in complessivi 45.080,8 milioni di euro, di cui 22.344,364 milioni assegnati ai programmi attuativi di interesse regionale i cui nuovi valori sono stabiliti al punto 1.2 (tavola 2) della medesima delibera;

Considerato, inoltre, che con la citata delibera n. 1/2009 vengono introdotte anche alcune modifiche a principi e procedure previsti dalla delibera di questo Comitato n. 166/2007 e viene, fra l'altro, prevista al punto 2.11 la presa d'atto da parte del CIPE dei programmi attuativi di interesse regionale FAS, ai fini degli adempimenti di propria competenza anche alla luce di quanto disposto dall'art. 6-*quinquies* della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la proposta del Ministro dello sviluppo economico n. 21229 del 30 luglio 2009, con la quale viene sottoposto all'esame di questo Comitato, per la relativa presa d'atto, il PAR della Regione siciliana per un valore complessivo di 4.313,4 milioni di euro e considerato che la documentazione allegata a tale proposta costituisce la versione finale del PAR, aggiornando quanto precedentemente trasmesso dal medesimo Ministro in data 5 marzo e 7 maggio 2009;

Considerato che su tale Programma lo stesso Ministero proponente aveva già svolto con esito favorevole la verifica di coerenza e di efficacia programmatica ed attuativa rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria così come previsto al punto 2.9 della delibera n. 1/2009;

Considerato che la stesura aggiornata del PAR registra un incremento delle risorse complessivamente destinate al comparto infrastrutturale, in più significativa aderenza con il principio della concentrazione strategica di cui al citato art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008;

Ritenuto, al fine di consentirne il sollecito avvio, di dover prendere atto del predetto Programma strategico della Regione siciliana, finanziato a carico delle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo 2007-2013, per l'importo complessivo di 4.313,4 milioni di euro e ritenuto di dover formulare alcune osservazioni affinché il Ministero proponente ne tenga conto ai fini dei successivi adempimenti di propria competenza;

Ritenuto, altresì, che, allo scopo di garantire la necessaria efficienza, flessibilità e conformità con le regole di utilizzo delle risorse del FAS, sono necessarie forme di sistematica collaborazione tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione siciliana tanto nella fase di realizzazione del Programma stesso quanto nella formulazione di eventuali successive varianti;

Considerato che, a tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha illustrato in seduta un *addendum* al PAR, acquisito agli atti del Comitato, che impegna il Governo e la Regione siciliana a collaborare per gestire eventuali criticità, definire investimenti in strutture di supporto alla legalità e avviare le procedure necessarie per introdurre elementi di fiscalità di vantaggio;

Ritenuto che la presente presa d'atto debba avvenire nel presupposto dell'applicazione, al PAR della Regione siciliana, del predetto *addendum*;

Ritenuto altresì che tale *addendum* sia applicabile, in interlocuzione diretta con la regione/provincia autonoma interessata, anche agli altri PAR non ancora esaminati da questo Comitato, nonché a quelli già oggetto di presa d'atto nella seduta del 6 marzo 2009 (delibera n. 11/2009) ove richiesto dalla regione/provincia autonoma interessata;

Prende atto

ai sensi del punto 2.11 della delibera n. 1/2009 richiamata in premessa, del Programma attuativo regionale (PAR) presentato dal Ministro dello sviluppo economico relativo alla Regione siciliana, per un valore complessivo di 4.313,4 milioni di euro, finanziato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate disponibili per il periodo 2007-2013, secondo quanto previsto al punto 2.10 della detta delibera.

La presente presa d'atto avviene nel presupposto dell'applicazione del seguente *addendum* al PAR della Regione siciliana richiamato nelle premesse: «tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione siciliana si attuano forme di sistematica collaborazione ordinate tanto alla attuazione del Programma stesso quanto alla formulazione di successive varianti:

necessarie per gestire eventuali criticità;

mirate a definire investimenti in strutture di supporto alla legalità;

opportune per avviare le procedure necessarie per introdurre elementi di fiscalità di vantaggio».

Formula

le seguenti osservazioni affinché il Ministero dello sviluppo economico ne tenga conto ai fini dei successivi adempimenti di competenza di cui alla medesima delibera n. 1/2009:

a) raccordo strategico esterno:

valutazione ambientale strategica (VAS, allegato 5 della delibera n. 166/2007): dei suoi esiti si dovrà tenere conto in sede del Comitato di sorveglianza di cui al punto 3.2 della stessa delibera n. 166/2007;

b) raccordo strategico interno:

valutazione *ex ante* (vea, allegato 5 della delibera n.166/2007): andrà acquisita con particolare riferimento alla definizione delle azioni cardine per poterne valutare, in maniera appropriata, la capacità di indurre cambiamenti strutturali nei processi di sviluppo della regione attraverso l'impiego delle risorse FAS;

linee di intervento/azioni: andranno più puntualmente definite, sempre in sede di Comitato di sorveglianza, ai fini della successiva individuazione dei criteri di selezione e della verifica di ammissibilità degli interventi al finanziamento del FAS, anche in conformità alle previsioni della delibera n. 166/2007 (allegato 1). Tale più puntuale definizione andrà riferita anche all'indicazione della tempistica/cronoprogrammi e degli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto e relativi valori target; alle specifiche modalità attuative (affidamenti in house, bandi, ed altre modalità); all'indicazione dei soggetti beneficiari e delle strutture responsabili;

c) concentrazione strategica:

azioni cardine: in relazione alla necessità di procedere ad una più articolata definizione e verifica di tali azioni e alle necessarie valutazioni *ex ante*, in particolare sotto il profilo della capacità di conseguire i risultati e gli impatti attesi, si ritiene necessario che gli Accordi di programma quadro siano la modalità attuativa obbligatoria per tali azioni. L'APQ, inoltre, sarà la modalità di attuazione anche per alcune altre linee di intervento che necessitano di una più articolata definizione e verifica;

d) governance:

gestione e controllo: andrà definito più puntualmente il sistema di gestione e controllo, con particolare riferimento ai ruoli delle varie autorità preposte alla governance del Programma e all'articolazione delle funzioni di controllo amministrativo.

Stabilisce:

1. Che non è oggetto della presente presa d'atto:

a) ogni riferimento a linee di azione/progetti relativi a finanziamenti non riconducibili alle risorse assegnate alla regione Sicilia con le delibere n. 166/2007 e n. 1/2009, ivi comprese le indicazioni concernenti «altri progetti di interesse strategico regionale da finanziare con fondi FAS 2000-2006 o con altri fondi» riportate nel testo del Programma e nella documentazione allo stesso allegata;

b) ogni riferimento al finanziamento di perizie relative ad appalti in essere, dal momento che la presente presa d'atto è riferita esclusivamente a proposte della regione, contenute nel PAR, in ordine alla necessità di completare una determinata opera in relazione agli obiettivi da conseguire attraverso la sua realizzazione.

2. Che, nel quadro delle attività di supporto ai lavori di questo Comitato e nel rispetto del ruolo attribuito in materia alle competenti amministrazioni centrali e regionali, il coordinamento delle attività di verifica in ordine all'applicazione del richiamato *addendum* ai Programmi attuativi regionali (PAR) sarà assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

Sarà resa informativa alla Conferenza Stato-regioni in ordine alla presente presa d'atto.

Roma, 31 luglio 2009

p. *Il Presidente:* LETTA

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 343

09A10903

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 settembre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4522
Yen	134,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,522
Corona danese	7,4437
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87930
Fiorino ungherese	271,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7024
Zloty polacco	4,1240
Nuovo leu romeno	4,2488
Corona svedese	10,2308
Franco svizzero	1,5173
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6110
Kuna croata	7,3457
Rublo russo	45,2000
Lira turca	2,1660
Dollaro australiano	1,6836
Real brasiliano	2,6497
Dollaro canadese	1,5690
Yuan cinese	9,9168
Dollaro di Hong Kong	11,2550
Rupia indonesiana	14411,86
Rupia indiana	70,4320
Won sudcoreano	1781,61
Peso messicano	19,3687
Ringgit malese	5,0776
Dollaro neozelandese	2,0819
Peso filippino	70,297
Dollaro di Singapore	2,0698
Baht tailandese	49,397
Rand sudafricano	**10,9518**

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A10941

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 settembre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4545
Yen	133,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,499
Corona danese	7,4439
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87575
Fiorino ungherese	272,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7026
Zloty polacco	4,1667
Nuovo leu romeno	4,2559
Corona svedese	10,2425
Franco svizzero	1,5151
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6635
Kuna croata	7,3256
Rublo russo	44,9614
Lira turca	2,1912
Dollaro australiano	1,6965
Real brasiliano	2,6756
Dollaro canadese	1,5791
Yuan cinese	9,9334
Dollaro di Hong Kong	11,2730
Rupia indonesiana	14451,39

Rupia indiana	70,6960
Won sudcoreano	1781,26
Peso messicano	19,6176
Ringgit malese	5,0820
Dollaro neozelandese	2,0901
Peso filippino	70,343
Dollaro di Singapore	2,0747
Baht tailandese	49,475
Rand sudafricano	11,0433

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A10942

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 settembre 2009

Dollaro USA	1,4594
Yen	132,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,488
Corona danese	7,4431
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87390
Fiorino ungherese	273,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7023
Zloty polacco	4,1925
Nuovo leu romeno	4,2800
Corona svedese	10,2128
Franco svizzero	1,5137
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6340
Kuna croata	7,3300
Rublo russo	44,8015
Lira turca	2,1865
Dollaro australiano	1,6908
Real brasiliano	2,6442
Dollaro canadese	1,5728
Yuan cinese	9,9662
Dollaro di Hong Kong	11,3106
Rupia indonesiana	14468,46
Rupia indiana	70,7440
Won sudcoreano	1781,26
Peso messicano	19,5779
Ringgit malese	5,0970
Dollaro neozelandese	2,0660
Peso filippino	70,528
Dollaro di Singapore	2,0752
Baht tailandese	49,554
Rand sudafricano	11,0648

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A10943

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 46254 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Lenze Gerit S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Granarolo dell'Emilia (Bologna) e Milano il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 23 marzo 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46255 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Acciaierie di Sicilia S.p.A., con sede in: Catania, unità di: Catania il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46256 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Texnova Società a responsabilita limitata, con sede in: Lesmo (Milano), unità di: Lesmo (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 14 aprile 2009 al 9 aprile 2010.

Con il decreto n. 46257 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Servizi Industriali (già Acciaierie di Sicilia) S.p.A., con sede in: Catania, unità di: Catania il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 30 marzo 2009 al 28 marzo 2010.

Con il decreto n. 46258 del 25 giugno 2009 è stato concetto in favore della Cellino Società a responsabilità limitata, con sede in: Grugliasco (Torino), unità di: Bruino (Torino), Grugliasco (Torino) e Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46259 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Fincibec Società per azioni, con sede in: Sassuolo (Modena), unità di: Castelvetro di Modena e Sassuolo (Modena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46260 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Unifarma Distribuzione Società per azioni, con sede in: Fossano (Cuneo), unità di: Bussana (Imperia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46261 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Almet Italia S.r.l., con sede in: Bologna, unità di: Bologna, Campi Bisenzio (Firenze), Padova e Treviglio (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 6 aprile 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46262 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Mancini Arturo Società a responsabilità limitata, con sede in: Pesaro, unità di: Cattolica (Rimini), Fano (Pesaro-Urbino) e Pesaro il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46263 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della G. Tripodi S.r.l., con sede in: Lamezia Terme (Catanzaro), unità di: Lamezia Terme (Catanzaro) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46264 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Rametal S.r.l., con sede in: Catania, unità di: Catania il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46265 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della De Simone Maria S.r.l., con sede in: Gragnano (Napoli), unità di: Torre Annunziata (Napoli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 46266 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Amoruso Giuseppe Società per azioni, con sede in: Salerno, unità di: Salerno il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46267 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Working Systems S.r.l., con sede in: Messina, unità di: Messina e Valdina (Messina) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46268 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della G.M. Meccanica Società a responsabilità limitata, con sede in: Montelupone (Macerata), unità di: Montelupone (Macerata) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 4 maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46269 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Gima Società per azioni, con sede in: Recanati (Macerata), unità di: Recanati (Macerata) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010.

Con il decreto n. 46270 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Fincibec Società per azioni, con sede in: Sassuolo (Modena), unità di: Castellarano (Reggio Emilia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46271 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Publichieri Società a responsabilità limitata, con sede in: Andezeno (Torino), unità di: Andezeno (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010.

Con il decreto n. 46272 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Acca Società a responsabilità limitata, con sede in: Recanati (Macerata), unità di: Recanati (Macerata) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 27 aprile 2009 al 25 aprile 2010.

Con il decreto n. 46273 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Citypost S.p.A., con sede in: Vecchiano (Pisa), unità di: Vecchiano (Pisa) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 5 maggio 2009 al 26 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46274 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Pimmy S.p.A., con sede in: Rifreddo (Cuneo), unità di: Rifreddo (Cuneo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46275 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Pietro Mazzoni Ambiente S.p.A., con sede in: Piacenza, unità di: Catanzaro, Cosenza, Paola (Cosenza), Reggio di Calabria e Lamezia Terme (Catanzaro) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dall'11 agosto 2005 al 30 luglio 2006.

Con il decreto n. 46276 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Industrie Pica S.p.A., con sede in: Pesaro, unità di: Asciano (Siena), Ceprano (Frosinone) e Pesaro il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, approvato il relativo programma dal 18 maggio 2009 al 14 dicembre 2009.

Il presente D.D. estende le condizioni del D.D. n. 45057 del 13 febbraio 2009 ad un massimo di trecentontoquarantotto unità a partire dal 18 maggio 2009.

Con il decreto n. 46277 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Star Elastomeri S.r.l., con sede in: Valfenera (Asti), unità di: Valfenera (Asti) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Il presente annulla il D.D. n. 44688 del 18 dicembre 2008, limitatamente al periodo dal 23 marzo 2009 al 16 novembre 2009.

Con il decreto n. 46278 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Speedline S.r.l., con sede in: Ponte San Pietro (Bergamo), unità di: Santa Maria di Sala (Venezia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46279 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Selex Communications S.p.A., con sede in: Genova, unità di: Cisterna di Latina (Latina) e Pomezia (Roma) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 2 luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 46280 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Bartolini Sestilio S.p.A., con sede in: Prato, unità di: Prato il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 19 marzo 2009 al 18 marzo 2010.

Il presente annulla il D.D. n. 44371 del 3 novembre 2008, limitatamente al periodo dal 19 marzo 2009 al 27 aprile 2009.

Con il decreto n. 46281 del 25 giugno 2009 è stato concesseo, in favore della Florim Ceramiche S.p.A., con sede in: Fiorano Modenese (Modena), unità di: Mordano (Bologna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 46282 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della SA.FO.SA. S.p.A., con sede in: Gaggiano (Milano), unità di: Gaggiano (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46283 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Toora S.p.A., con sede in: San Paolo d'Argon (Bergamo), unità di: San Paolo d'Argon (Bergamo), Carobbio degli Angeli (Bergamo) e Costa di Mezzate (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria per il periodo dal 22 febbraio 2009 al 14 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46284 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della H.T.P. Industriale S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Caronno Pertusella (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010.

Il presente provvedimento annulla i D.D. n. 44757 del 23 dicembre 2008 e n. 44834 del 15 gennaio 2009 limitatamente al periodo dal 23 febbraio 2009 al 26 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46285 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Manifattura Italiana Divani S.p.A., con sede in: Roma, unità di: Ferrandina (Matera) e Matera il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 22 agosto 2008 al 21 febbraio 2009.

Con il decreto n. 46286 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della GNT S.r.l., con sede in: Arnesano (Lecce), unità di: Arnesano (Lecce) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 17 febbraio 2009 al 16 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46287 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Water Pipe Italiana Società in accomandita semplice, con sede in: Monza (Milano), unità di: Villasanta (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 27 febbraio 2009 al 26 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46288 del 25 giugno 2009 è stato concesso, in favore della C.A.M. S.r.l., con sede in: Poggiardo (Lecce), unità di: Poggiardo (Lecce) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 16 dicembre 2008 al 15 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46292 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Ivak Società per azioni, con sede in: Valduggia (Vercelli), unità di: Valduggia (Vercelli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010.

Con il decreto n. 46293 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Pompea S.p.A., con sede in Medole (Mantova), unità di: Asola (Mantova) e Medole (Mantova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46294 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Marvell S.r.l., con sede in: Barletta (Bari), unità di: Barletta (Bari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46295 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della VDC Technologies già Videocolor S.p.A., con sede in: Anagni (Frosinone), unità di: Anagni (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 7 maggio 2008 al 6 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 7 maggio 2008 al 6 maggio 2009.

Con il decreto n. 46296 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Ambrosio Group S.p.A., con sede in: Nola (Napoli), unità di: Nola (Napoli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46297 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Corà Domenico & Figli S.p.A., con sede in: Altavilla Vicentina (Vicenza), unità di: Altavilla Vicentina (Vicenza), Collesalvetti (Livorno), Crespellano (Bologna), Lecce, Montalto Uffugo (Cosenza), Osimo (Ancona), Roma e Tortona (Alessandria) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'11 maggio 2009 al 10 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dall'11 maggio 2009 al 10 maggio 2010.

Con il decreto n. 46298 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Giaiotti S.p.A., con sede in: Cividale del Friuli (Udine), unità di: Cividale del Friuli (Udine) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 31 marzo 2009 al 30 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 31 marzo 2009 al 30 marzo 2010.

Con il decreto n. 46299 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Novaceta S.p.A., con sede in: Magenta (Milano), unità di: Magenta (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 5 aprile 2009 al 4 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 5 aprile 2009 al 4 aprile 2010.

Con il decreto n. 46300 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Tobaldini S.p.A., con sede in: Altavilla Vicentina (Vicenza), unità di: Altavilla Vicentina (Vicenza) e Gambugliano (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46301 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Fabel Gom Società a responsabilità limitata, con sede in: Milano, unità di: Credaro (Bergamo) e Pian Camuno (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46302 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Edmo S.p.A., con sede in: Casier (Treviso), unità di: Casier (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46303 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Havells Sylvania Italy S.p.A., con sede in: Sesto San Giovanni (Milano), unità di: Sesto San Giovanni (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46304 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Gizia S.p.A., con sede in: Paderno del Grappa (Treviso) unità di: Paderno del Grappa (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46305 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Maglificio Maris di Italo Tomasini & C. Società in accomandita semplice, con sede in: Ferno (Varese), unità di: Ferno (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 46306 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Casa Dolce Casa S.p.A., con sede in: Fiorano Modenese (Modena), unità di: Fiorano Modenese (Modena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46307 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Delba Confezioni Società a responsabilità limitata, con sede in: Lucignano (Arezzo), unità di: Lucignano (Arezzo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46308 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della SE.TRA. Legno Società a responsabilità limitata, con sede in: Monteprandone (Ascoli Piceno), unità di: Monteprandone (Ascoli Piceno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46309 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Marini Industrie Società per azioni, con sede in: Prato, unità di: Prato il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46310 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Sicuritalia Società per azioni, con sede in: Como, unità di: Piacenza il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46311 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della HI-Tech Saicis S.p.A., con sede in: Reggio nell'Emilia, unità di: Fiorano Modenese (Modena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46312 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Fratelli Bastelli S.r.l., con sede in: Bologna, unità di: Bologna il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46313 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Tessitura Grandi & Rubinelli Società a responsabilità limitata, con sede in: Cameri (Novara), unità di: Cameri (Novara) il trattamento . straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 28 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 28 marzo 2010.

Con il decreto n. 46314 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Fiver Società a responsabilità limitata, con sede in: Pergola (Pesaro-Urbino), unità di: Pergola (Pesaro-Urbino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 46315 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Tenotes S.r.l., con sede in: Canzo (Como), unità di: Canzo (Como) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46316 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Sodexo Italia c/o Siac S.p.A., con sede in: Cinisello Balsamo (Milano), unità di: Pontirolo Nuovo (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 3 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 3 agosto 2009.

Con il decreto n. 46317 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Ilcam S.p.A., con sede in: Cormons (Gorizia), unità di: Cormons (Gorizia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 19 febbraio 2009 al 18 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 19 febbraio 2009 al 18 febbraio 2011.

Con il decreto n. 46318 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Florim Ceramiche S.p.A., con sede in: Fiorano Modenese (Modena), unità di: Fiorano Modenese (Modena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2011.

Con il decreto n. 46319 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Giovimar S.r.l., con sede in: Aversa (Caserta), unità di: Aversa (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46320 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della CO.FE.MO. S.p.A., con sede in: Castegnato (Brescia), unità di: Castegnato (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 26 marzo 2009 al 25 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 26 marzo 2009 al 25 marzo 2011.

Con il decreto n. 46321 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Maglificio Due S.r.l., con sede in: Barletta (Bari), unità di: Barletta (Bari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 46322 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Modular Società per azioni, con sede in: San Vendemiano (Treviso), unità di: San Vendemiano (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46323 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Standartex Società per azioni, con sede in: Sovico (Milano), unità di: Sovico (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46324 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della S.I.M.A. S.r.l., con sede in: Crespellano (Bologna), unità di: Crespellano (Bologna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 27 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° marzo 2009 al 27 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46325 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Droghini Società a responsabilità limitata, con sede in: Cartoceto (Pesaro-Urbino), unità di: Cartoceto (Pesaro-Urbino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 23 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 23 settembre 2009.

Con il decreto n. 46326 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Compass Group Italia c/o Cogne Acciai Speciali S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Aosta il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 febbraio 2009 al 28 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 18 febbraio 2009 al 15 marzo 2009 e dal 2 marzo 2009 al 15 marzo 2009.

Con il decreto n. 46327 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Comef Società per azioni, con sede in: Carpi (Modena), unità di: Carpi (Modena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46328 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Compass Group Italia c/o Tyco Electronics Amp Italia S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Collegno (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per i periodi dal 2 febbraio 2009 al 7 febbraio 2009 dal 16 febbraio 2009 al 21 febbraio 2009, dal 2 marzo 2009 al 7 marzo 2009, dal 16 marzo 2009 al 21 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 21 marzo 2009.

Con il decreto n. 46329 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Margaritelli S.p.A., con sede in: Torgiano (Perugia), unità di: Tocco da Casauria (Pescara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 aprile 2009 al 26 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 27 aprile 2009 al 26 aprile 2010.

Con il decreto n. 46330 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Brinver S.r.l., con sede in: Brignano Gera d'Adda (Bergamo), unità di: Brignano Gera d'Adda (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 febbraio 2009 al 16 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 17 febbraio 2009 al 16 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46331 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Weissenfels S.p.A., con sede in: Tarvisio (Udine), unità di: Tarvisio (Udine) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46332 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Calzaturificio Peluso S.r.l., con sede in: Arzano (Napoli), unità di: Arzano (Napoli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46333 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Pastificio Carmine Russo S.p.A., con sede in: Napoli, unità di: Cicciano (Napoli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 aprile 2009 al 7 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dall'8 aprile 2009 al 7 aprile 2010.

Con il decreto n. 46334 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Calzaturificio Giomin Società a responsabilità limitata, con sede in: Grumo Nevano (Napoli), unità di: Carinaro (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 27 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 27 marzo 2010.

Con il decreto n. 46335 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Lorenzetti Imbottiti Società a responsabilità limitata, con sede in: San Giustino (Perugia), unità di: San Giustino (Perugia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto 46336 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Portedi S.p.A., con sede in: Torino, unità di: Avigliana (Torino) e Sant'Ambrogio di Torino (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46337 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Cuma in liquidazione Socieà a responsabilità limitata, con sede in: Monte San Pietro (Bologna), unità di: Monte San Pietro (Bologna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46338 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Avenance Italia c/o Società Italiana Cupro S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Pieve Vergonte (Verbano-Cusio-Ossola) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 9 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° marzo 2009 al 9 maggio 2009.

Con il decreto n. 46339 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Barberis & Gama c/o Dana Italia S.r.l., con sede in: Nova Milanese (Milano), unità di: Crescentino (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per i periodi dal 16 febbraio 2009 al 21 febbraio 2009, dal 23 febbraio 2009 al 28 febbraio 2009, dal 9 marzo 2009 al 14 marzo 2009, dal 16 marzo 2009 al 21 marzo 2009, dal 23 marzo 2009 al 28 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 22 marzo 2009.

Con il decreto n. 46340 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Texmoda Tessuti Società a responsabilità limitata, con sede in: Prato, unità di: Prato il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46341 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Radici Yarn S.p.A., con sede in: Bergamo, unità di: Pistoia e Villa d'Ogna (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46342 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Fervet Società per azioni, con sede in: Castelfranco Veneto (Treviso), unità di: Castelfranco Veneto (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46343 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Selina S.p.A., con sede in: Quinto di Treviso (Treviso), unità di: Pederobba (Treviso), Quinto di Treviso (Treviso) e Susegana (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46344 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Trader S.p.A., con sede in: Remanzacco (Udine), unità di: Remanzacco (Udine) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46345 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Maglificio Erregi di Zenaldi G. & C. Società in accomandita semplice, con sede in: Casorate Sempione (Varese), unità di: Casorate Sempione (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46346 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Cassera Divisione della IN.PRO.DI. Società per azioni, con sede in: Milano, unità di: Bergamo il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 aprile 2009 al 2 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 3 aprile 2009 al 2 aprile 2010.

Con il decreto n. 46347 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Acciaieria Arvedi Società per azioni, con sede in: Milano, unità di: Corbetta (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46348 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della TFA Filinox, con sede in: San Vendemiano (Treviso), unità di: San Vendemiano (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'11 marzo 2009 al 10 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dall'11 marzo 2009 al 10 marzo 2010.

Con il decreto n. 46349 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Europa Steel S.p.A., con sede in: Mezzolombardo (Trento), unità di: Mezzolombardo (Trento) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46350 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Officina Meccanica Beta Società per azioni, con sede in: Busto Arsizio (Varese), unità di: Legnano (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46351 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Manifattura Italiana Divani S.p.A., con sede in: Roma, unità di: Ferrandina (Matera) e Matera il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 22 febbraio 2009 al 21 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 22 febbraio 2009 al 21 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46352 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Compass Group Italia (già Onama) c/o F.M.A. S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Pratola Serra (Avellino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 7 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 19 gennaio 2009 al 7 marzo 2009.

Con il decreto n. 46353 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Compass Group Italia (già Onama) c/o FIAT S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Piedimonte San Germano (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 al 14 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 al 14 febbraio 2009.

Con il decreto n. 46354 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Mida 3 S.r.l., con sede in: Teverola (Caserta), unità di: Barra (Napoli), Casalnuovo di Napoli (Napoli), Caserta, Napoli, Pozzuoli (Napoli), San Nicola La Strada (Caserta), Teverola (Caserta) e Vitulazio (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46355 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Diesel Engineering Assistance S.r.l., con sede in: Messina, unità di: Messina il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46356 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Basind (già Orsa Sud) S.r.l., con sede in: Pisticci (Matera), unità di: Pisticci (Matera) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 21 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 21 marzo 2010.

Con il decreto n. 46357 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Elasten S.r.l., con sede in: Prato, unità di: Prato il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46358 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Endeka Ceramics S.p.A., con sede in: Conselice (Ravenna), unità di: Fiorano Modenese (Modena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46359 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Camst c/o ZF Padova Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Castenaso (Bologna), unità di: Selvazzano Dentro (Padova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 febbraio 2009 al 27 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 23 febbraio 2009 al 27 marzo 2009.

Con il decreto n. 46360 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Camst c/o IVG Colbacchini Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Castenaso (Bologna), unità di: Cervarese Santa Croce (Padova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 al 27 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 al 27 marzo 2009.

Con il decreto n. 46361 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Camst c/o Eaton Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Castenaso (Bologna), unità di: Monfalcone (Gorizia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 2 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 19 gennaio 2009 al 2 marzo 2009.

Con il decreto n. 46362 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Camst c/o Eaton Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Castenaso (Bologna), unità di: Monfalcone (Gorizia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 marzo 2009 al 4 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 3 marzo 2009 al 4 aprile 2009.

Con il decreto n. 46363 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Calzaturificio Valleverde Società per azioni, con sede in: Coriano (Rimini), unità di: Coriano (Rimini) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46364 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della I Romanisti Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Roma, unità di: Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46365 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della A. Manzoni & C. S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Bari, Bologna, Bolzano-Bozen, Cagliari, Ivrea (Torino), Livorno, Lucca, Mantova, Milano, Milano, Napoli, Padova, Pavia, Rimini, Roma, Torino, Trento e Trieste il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 28 gennaio 2009 al 27 luglio 2009.

Con il decreto n. 46366 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Ediluce S.r.l., con sede in: Varese, unità di: Varese il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 67/1987 e per il periodo dal 29 aprile 2009 al 28 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46367 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Nuova Cesat Società cooperativa a responsabilità, con sede in: Firenze, unità di: Firenze il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45280 del 12 marzo 2009.

Con il decreto n. 46368 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Editoriale Nord Società Cooperativa Società cooperativa a responsabilità, con sede in: Varese, unità di: Milano il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 marzo 2009 al 16 settembre 2009.

Con il decreto n. 46369 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Editrice Il Resegone S.r.l., con sede in: Lecco, unità di: Lecco il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 29 aprile 2009 al 28 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46370 del 26 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Athesia Druck S.r.l., con sede in: Bolzano-Bozen, unità di: Bolzano-Bozen e Bressanone-Brixen il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 31 maggio 2009.

09A10549

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Comunicato di rettifica relativo all'estratto, recante: «Passaggio del demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso Macero nel comune di Mercato Saraceno».

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 16 dicembre 2008, dove è scritto: «... al foglio n. 2, map.li n. 1171, 1173, 1192 ed al foglio n. 5 map.li 343, 345, 346.», leggasi: «al foglio n. 2, map.li n. 1171, 1173 ed al foglio n. 5 map.li 343, 345.».

09A10904

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Provvedimenti relativi ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto quanto segue:

1) hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

RAGIONE SOCIALE	SEDE		MARCHIO
C.D.F. ORO SRL. IN LIQUIDAZIONE	VIA LATA N. 217/E	00049 VELLETRI	1049 RM
COMEZZI ROBERTO	VIA BALDO DEGLI UBALDI N. 89	00167 ROMA	183 RM
FIDANZA SNC DI FIDANZA ANGELO & C.	VIA ACQUA BULLICANTE N. 191	00177 ROMA	813 RM
MASSINI MARCO	VIA RAFFAELLO SANZIO N. 9	00034 COLLEFERRO	1360 RM
MARESCI ELIO	VIA NISO 48/50	00181 ROMA	1289 RM
GAMBARARA LUCIANO	VIA CASSIA N. 638/A	00189 ROMA	1464 RM
ORRU' RESEDA	VIA FURIO 14	00049 VELLETRI	1342 RM
MORESCHINI ALESSANDRO	VIA DELLA LIBERTA' N. 52	00024 CASTEL MADAMA	1328 RM
FRACCA ROSSANA	VIA MAURIZIO MORIS N. 4	00061 ANGUILLARA SAB.	1344 RM
EPIFANIO ROCCO	VIA DEL PIE' DI MARMO N. 35	00186 ROMA	798 RM
D'ALFONSO MARIA GRAZIA E C. SAS	VIALE SOMALIA N. 70/72	00199 ROMA	664 RM
PILI GABRIELLA	VIA I. BELARDI N. 43	00045 GENZANO DI ROMA	1178 RM
BELLAGAMBA GIUSEPPE	VIA TIRSO N. 13	00198 ROMA	294 RM
MAGGIORANI ISABELLA	VIA CL. MONTEVERDI N. 16/18	00198 ROMA	1063 RM
EUSEBI PAOLO	VIALE TORMARANCIA N. 58	00147 ROMA	390 RM

2) hanno subito il ritiro del marchio per decadenza:

RAGIONE SOCIALE	SEDE		MARCHIO
ORAZI LAURA	VIA DELL'AMBA ARADAM N. 51	00184 ROMA	741 RM
BEDETTI SRL	PIAZZA S. SILVESTRO 11	00187 ROMA	133 RM
L'ESAGONO SRL	VIA MONTEPULCIANO N. 54	00182 ROMA	983 RM
IL GIOIELLOD I GALLI ERNESTO SRL	VIA G.G. BELLI N. 60	00193 ROMA	1060 RM
GIAMA SNC DI OCCHIUZZI GIOVANNI	VIA MANTOVA N. 6	00198 ROMA	1140 RM
OLIVETTI MARCO AURELIO	VIA DEL PELLEGRINO N. 48	00186 ROMA	1146 RM
DIDONE GIOVANNI	VIA STAZIONE DI CESANO 470	00123 ROMA	1206 RM
LA ROVERE ANDREA	VIA CAIROLI N. 15	00041 ALBANO LAZ.	1269 RM
CONTE SRL	VIA CECCANO N. 4	00036 PALESTRINA	1424 RM
DE LORENZIS MASSINO	VIA SANTA MARIA N. 4	00052 CERVETERI	1455 RM

3) hanno ottenuto la riattribuzione del marchio di identificazione:

RAGIONE SOCIALE	SEDE		MARCHIO
MORESCHINI ALESSANDRO	VIA DELLA LIBERTA' N. 52	00024 CASTEL MADAMA	1328 RM
CONTE SRL	VIA CECCANO N. 4	00036 PALESTRINA	1424 RM
GIAMA SNC DI OCCHIUZZI GIOVANNI	VIA MANTOVA N. 1	00198 ROMA	1140 RM

3) hanno denunciato lo smarrimento del seguente numero di punzoni:

RAGIONE SOCIALE	MARCHIO	PUNZONI SMARRITI
FIBULAROMA SRL	566 RM	6 punzoni diritti di I grandezza
		2 punzoni diritti di II grandezza
		4 punzonii speciali di II grandezza
		1 punzone incavo di II grandezza
GOLDEN MODA SRL	568 RM	1 punzone diritto di II grandezza
		2 punzoni diritti di III grandezza

09A10823

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-218) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.